

REGIONE PIEMONTE

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL PO PIEMONTESE

DETERMINAZIONE N. 297

Valenza, 18 novembre 2021

senza impegno di spesa

Oggetto

Bando pubblico di mobilità volontaria esterna per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, mediante passaggio diretto tra amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. n. 165/2001 (e s.m.i.), per n. 1 posto di Dirigente presso l'Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese. Annullamento parziale in autotutela della determinazione n° 220/2021, dei verbali della Commissione giudicatrice e della determinazione n° 229/2021.

Richiamate integralmente:

- la determinazione dirigenziale n. 176 del 23/6/2021 con la quale è stato approvato il bando pubblico di mobilità volontaria esterna per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, mediante passaggio diretto tra amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. n. 165/2001 (e s.m.i.), di n. 1 posto di Dirigente presso l'Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese;
- la determinazione dirigenziale n. 220 del 22/9/2021 con la quale è stata nominata la Commissione Giudicatrice per la valutazione dei candidati alla copertura di n. 1 posto di Dirigente presso l'Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese;
- la determinazione dirigenziale n. 229 del 27/9/2021 con la quale è stato approvato l'esito della procedura di selezione relativa alla procedura di mobilità in questione;

preso atto che sono state presentate n. 2 (due) domande di ammissione alla procedura indetta con il suddetto bando di mobilità volontaria;

visto il verbale del 22/9/2021 redatto dalla Commissione Giudicatrice con il quale, effettuata la valutazione del curriculum dei candidati, si è ammesso al colloquio uno solo dei due concorrenti, ██████████ che non si è però presentato;

vista la determinazione dirigenziale n. 229/2021 con la quale, nell'approvare il verbale del 22/9/2021, si dà atto che la selezione si è conclusa senza l'individuazione di un candidato idoneo alla copertura del posto a tempo pieno e indeterminato di Dirigente presso l'Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese;

rilevato che entrambi i candidati, con rispettive note, hanno avanzato rilievi in merito alla legittimità e correttezza della procedura di mobilità in questione e, in particolare:

- con note prot. n. 4324 del 27 settembre 2021 e n. 4849 del 25 ottobre 2021 il concorrente [REDACTED] ha chiesto l'annullamento in autotutela della citata determinazione dirigenziale n. 229 del 27/9/2021 nonché di tutti gli atti precedenti, presupposti e comunque connessi, per non avere la Commissione predeterminato, ai sensi dell'art. 12 del DPR n. 487/94, i criteri di attribuzione dei punteggi numerici relativi alla valutazione del curriculum dei candidati e, in particolare, di quelli concernenti la "*Esperienza professionale*" e la "*Lettera motivazionale*", mancata esplicitazione che aveva quindi reso impossibile conoscere l'iter logico seguito dalla Commissione per assegnare i medesimi punteggi;
- con nota prot. n. 5051 dell'8 novembre 2021 e istanza prot. n. 5177 del 15 novembre 2021, il concorrente [REDACTED] ha parimenti chiesto l'annullamento in autotutela della medesima determinazione dirigenziale n. 229 del 27/9/2021 per non avere la Commissione rispettato l'art. 5 del bando là dove prescriveva che l'elenco dei candidati ammessi al colloquio e il relativo calendario di convocazione dovevano essere pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente e all'Albo pretorio *on-line* (sottosezione "Avvisi" e nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Bandi di concorso"), mancata pubblicazione che gli aveva impedito di presenziare al medesimo colloquio (sotto tale profilo, non era quindi sufficiente la semplice comunicazione tramite e-mail ordinaria e tramite PEC effettuata dall'Ente-Parco);

considerato che, quanto alla prima censura, la giurisprudenza ha sempre affermato che il punteggio numerico integra di per sé una sufficiente motivazione purché vi sia stata a monte la previa determinazione di chiari, dettagliati e specifici criteri di valutazione tali da consentire la ricostruzione dell'iter decisionale seguito dalla Commissione e che, pertanto, la mancata predeterminazione e verbalizzazione di specifici criteri di attribuzione e graduazione dei punteggi previsti dal bando, traducendosi in una violazione delle regole di trasparenza e imparzialità che debbono presiedere ogni procedura valutativa, può risolversi in una causa di illegittimità della medesima procedura;

considerato altresì, quanto alla seconda censura, che le regole cristallizzate nella "*lex specialis*" costituita dal bando vincolano rigidamente l'operato della Commissione, che è quindi tenuta alla loro rigorosa applicazione senza alcun margine di discrezionalità nella loro interpretazione e applicazione e che, pertanto, l'inosservanza della previsione del bando relativa agli obblighi di pubblicità può anch'essa tradursi in una causa di illegittimità della procedura di mobilità in questione;

ritenuto che le istanze di riesame in autotutela sopra richiamate siano meritevoli di considerazione in quanto evidenziano vizi della procedura di mobilità tali da comportarne, se pur con esiti diversi, il suo annullamento in caso di ricorso;

visto l'art. 21-*nonies* della legge n. 241/1990 (e s.m.i.), che dispone testualmente "*1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo*";

richiamata la giurisprudenza assolutamente prevalente che ritiene l'autotutela espressione del potere discrezionale della P.A. da esercitare previa comparazione e ponderazione tra l'interesse pubblico e l'interesse privato, tenendo conto in particolare dell'interesse dei destinatari dell'atto al mantenimento delle posizioni consolidate e del conseguente affidamento derivante dal comportamento seguito dall'Amministrazione (cfr., ex multis, Cons. Stato, sec. V 8 febbraio 2020, n. 592; Sez. V, 12 febbraio 2010, n. 743; Sez. V, 28 gennaio 2010, n. 363) e richiamato parimenti il consolidato orientamento giurisprudenziale che riconosce alla PA ampia facoltà di esercitare suddetto potere di ritiro perlomeno fino a quando non sia intervenuta la nomina dei vincitori, vantando i partecipanti una semplice aspettativa alla conclusione del procedimento (CdS n. 582/20, CdS n. 554/13, Tar Marche n. 793/21);

considerato altresì che, sempre secondo la giurisprudenza, nel caso di *“ripetizione delle prove con un numero estremamente limitato di candidati, in cui la commissione ha già proceduto alla correzione degli scritti, ancorché questi ultimi siano stati annullati per un mero motivo procedimentale, è necessario per assicurare l'imparzialità delle operazioni (...), la nomina di una nuova commissione giudicatrice in sostituzione della precedente”* (TAR Bari, n. 224/17; CdS n. 3882/09), così da garantire che il nuovo giudizio si svolga al di fuori di qualunque condizionamento collegabile alla pregressa vicenda concorsuale” (CdS., IV, 18 ottobre 2006, n. 6196);

rilevato che l'interesse pubblico, di rilevanza costituzionale, alla buona organizzazione degli uffici pubblici in modo che siano garantiti il buon andamento e l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa porta a ritenere prevalente l'interesse pubblico alla rimozione delle cause di illegittimità, al fine di addivenire alla positiva definizione della procedura di mobilità e di scongiurare il rischio concreto e attuale di impugnativa da parte di chi dovesse ritenersi pregiudicato nell'esercizio dei propri diritti, a causa della mancata predeterminazione dei criteri di attribuzione dei punteggi numerici e della mancata pubblicazione dell'avviso di convocazione sul sito istituzionale dell'Ente-Parco e all'Albo pretorio on-line;

rilevato altresì, quanto agli effetti dell'eventuale annullamento, che la giurisprudenza, in ossequio al principio di conservazione ed economicità e al connesso principio che impone di evitare un inutile aggravamento del procedimento amministrativo, ritiene che dovrebbero considerarsi eventualmente viziate (solo) le fasi successive all'insorgere del vizio e lasciate invece integre quelle anteriori (CdS n. 1446/11, TAR Lazio n. 2679/21);

accertato che nel caso di specie sussiste un interesse pubblico concreto all'annullamento parziale della procedura di mobilità in oggetto e in particolare della determinazione dirigenziale n° 229/2021 per violazione dell'art. 12 del DPR n. 487/1994 e dell'art. 5 del bando, diverso da quello consistente nel mero ripristino della legalità violata, e che detto interesse dev'essere comparato con quello del soggetto che è stato ammesso al colloquio e non si è presentato non ricevendo invece l'altro candidato alcun danno dal predetto annullamento totalmente soddisfacente delle proprie pretese;

ritenuto che l'interesse del medesimo concorrente alla riconvocazione al fine di poter sostenere il colloquio appare comunque recessivo rispetto all'interesse dell'amministrazione alla reiterazione della fase di valutazione del curriculum per rimuovere l'altro vizio della violazione dell'art. 12 del DPR n. 487/1994 (mancata predeterminazione di criteri per l'attribuzione dei punteggi), che potrebbe costituire autonomo motivo di impugnazione, coinvolgendo l'amministrazione in un contenzioso legale che, bloccando la procedura di mobilità, finirebbe così per danneggiare lo stesso concorrente eventualmente (ri)ammesso al colloquio;

considerato inoltre opportuno, al fine di garantire che la nuova valutazione dei titoli si svolga al di fuori di qualunque condizionamento o pressione, anche solo potenziale o inconscia, collegabile alla pregressa vicenda concorsuale, procedere alla sostituzione della precedente commissione giudicatrice;

ritenuto quindi, in conformità a quanto sopra espresso, di dover procedere all'annullamento, in sede di autotutela, ex art. 21 *nonies* della L. 241/1990, degli atti della procedura che risultano viziosi e, cioè, della determinazione dirigenziale n° 229/2021, degli atti e dei verbali ad essa collegati, allegati, conseguenti e derivanti;

ritenuto, inoltre, di dover rinnovare completamente la Commissione giudicatrice e di dover procedere, quindi, anche all'annullamento della determinazione dirigenziale n° 220/2021, provvedendo successivamente alla nomina di una nuova Commissione giudicatrice, costituita da membri estranei alla vicenda concorsuale oggetto della presente determinazione;

ritenuto altresì doveroso, al fine di garantirne la massima trasparenza e conoscibilità, di comunicare il presente atto, tramite PEC, ai candidati e alla Commissione giudicatrice nominata con la determinazione dirigenziale n. 220/2021;

tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Visto il D.Lgs. 165/2001 (e s.m.i.);
vista la Legge n. 241/1990 (e s.m.i.);
visto il D.Lgs. 33/2013 (e s.m.i.);
vista la L.R. n. 19/2009 (e s.m.i.);

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono qui completamente riportate:

1. di procedere all'annullamento in autotutela, ex art. 21 *nonies* della L. 241/1990, della determinazione dirigenziale n° 229/2021, degli atti e dei verbali ad essa collegati e allegati;
2. di procedere all'annullamento, in autotutela, ex art. 21 *nonies* della L. 241/1990, della determinazione dirigenziale n° 220/2021, procedendo, con proprio successivo atto, alla nomina di una nuova Commissione giudicatrice;
3. di fare salvi, per l'effetto, tutti gli altri atti e le attività espletate dall'amministrazione prima di quelli citati e di riattivare, conseguentemente, le fasi concorsuali annullate dando atto che la nominanda Commissione giudicatrice provvederà, in sede di prima seduta, al fine di assegnare i punteggi prestabiliti, a determinare i criteri e le modalità di valutazione di dettaglio della documentazione allegata alle domande pervenute (curriculum e lettera motivazionale) e delle prove, da formalizzare nei relativi verbali;
4. di trasmettere il presente atto ai candidati, tramite PEC, e alla Commissione giudicatrice costituita con la suddetta determinazione dirigenziale 220/2021, per opportuna informazione e conoscenza;
5. di dare atto che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

La presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente-Parco, sul sito istituzionale www.parcopopiemontese.it

**IL DIRETTORE *ad interim*
DANIELE PIAZZA**

Sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005

Visto in ordine alla regolarità contabile

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
EUGENIO TIMO**

Sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005

*copia conforme all'originale
per uso amministrativo*

**IL DIRETTORE *ad interim*
DANIELE PIAZZA**

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
EUGENIO TIMO**

Valenza,

.....

.....